

R.G. n. [REDACTED]



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**sezione settima civile**

Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	presidente
Christian Colombo	giudice
Andrea Giovanni Melani	giudice relatore ed estensore

a scioglimento della riserva assunta in data 9 gennaio 2024,  
nel procedimento *ex art. 35-bis* d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 promosso da  
[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), codice CUI [REDACTED] difesa  
dall'avvocato Luigi Migliaccio

ricorrente

contro

**Ministero dell'interno**, nella persona del presidente *pro tempore* della  
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di  
Brescia

resistente

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

*Rilevato*

1. [REDACTED] ha presentato domanda di protezione alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia-sezione di Bergamo, esponendo in sede di colloquio personale che è nata nel villaggio di Igorobo, vicino a Benin City (Nigeria); la sua famiglia è composta da un fratello e da una sorella; non è sposata né ha figli; frequentava la scuola secondaria; lavorava come parrucchiera; era solita la mattina accompagnare e riprendere il fratello dalla scuola elementare; un giorno, mentre era di ritorno a casa, ha trovato i genitori morti; la causa del loro decesso, scoperta da un dottore durante i funerali, è stata l'avvelenamento; ha smesso di studiare per le precarie condizioni economiche in cui versava e per accudire i suoi fratelli; un giorno è caduta a terra e la sorella ha chiamato lo zio che, arrivato con un dottore, le ha tagliato la pancia, procurandole gravi ferite; è rimasta sola con sua sorella, abbandonata dallo zio, senza cibo; dopo qualche mese è venuta a trovarla un'amica di nome Sofia; mentre si baciava con Sofia, è stata scoperta dallo zio; sono scappate; a causa dei dolori faticava a scappare dai due ragazzi mandati dallo zio per riportarla indietro; ha implorato uno di loro affinché la lasciasse andare; i ragazzi l'hanno accompagnata per un breve



tratto di strada e, successivamente, le hanno pagato un taxi che l'ha portata in città; senza sapere dove andare, è entrata in un edificio abbandonato per dormire; una sera, ha incontrato un ragazzo di nome Osagie, conosciuto per strada, cui ha chiesto aiuto; il ragazzo le ha proposto di andare in Europa; accettata la proposta, è andata insieme al ragazzo da una donna, chiamata "mama", che la stessa notte l'ha portata insieme ad altre ragazze al "Juju Place", obbligandola a giurare ed a corrisponderle una cifra di 30.000 naira; il giorno dopo l'hanno fatta salire su un furgone diretto verso la Libia, dove è stata venduta ad un uomo che l'ha portata in una "connection house" per prostituirsi; è stata picchiata da un cliente per essersi rifiutata di andare a letto con lui in quanto lesbica; all'arrivo dell'uomo cui è stata venduta, ha raccontato la sua storia e, grazie al suo aiuto, ha lasciato il paese l'11 marzo 2016, giungendo poi in Italia; a causa della ferita provocatagli dallo zio è stata operata ed ha saputo da un ragazzo che la sua amica Sofia è morta; teme in caso di ritorno di essere perseguitata a causa del suo orientamento sessuale.

2. La commissione territoriale non ha riconosciuto lo *status* di rifugiato né quello di protezione sussidiaria e non ha ravvisato la ricorrenza dei presupposti per la concessione della protezione *ex art. 32, co. 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25*.

3. Avverso la decisione della commissione territoriale, notificata il 12 marzo 2021, la richiedente ha proposto ricorso, depositato il 12 aprile 2021, deducendo la ricorrenza degli elementi per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria ovvero ancora del diritto alla protezione speciale.

4. Il Ministero dell'interno si è costituito in giudizio, contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Il pubblico ministero è stato notiziato della pendenza del procedimento (art. 35-bis, co. 6, parte seconda, d.lgs. n. 25/2008), ma non ha steso le sue conclusioni.

6. Alle udienze del 5 dicembre 2023 e del 9 gennaio 2024, fissate per l'audizione, la ricorrente non si è presentata.

#### Ritenuto

1. La domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato è fondata.

L'art. 2, co. 1, del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 definisce alla lettera e) il rifugiato quale «cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10».

Questa disposizione riproduce sostanzialmente la definizione di rifugiato conformata dal diritto dell'Unione europea [art. 2, parag. 1, lett. d) della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, cosiddetta "direttiva qualifiche"] e dal diritto internazionale (art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo *status* dei rifugiati, ratificata con l. 24 luglio 1954, n. 722).



Gli atti di persecuzione devono essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani (art. 7, co. 1, d.lgs. n. 251/2007), e devono essere sorretti da uno dei motivi di cui all'art. 8 di cui al d.lgs. n. 251/2007 (razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, opinione politica).

Lo *status* di rifugiato va riconosciuto non per la dedotta condizione di lesbica, atteso che la decisione della ricorrente di sottrarsi all'audizione ha impedito di accertare ogni elemento utile a chiarire sia la sua condizione sia la vicenda inerente al rapporto con la ex fidanzata, diffusamente censurata dal resistente.

Lo *status* di rifugiato va riconosciuto per la condizione di vittima di tratta per motivi sessuali.

La principale fonte di prova dei giudizi in materia di protezione internazionale sono le dichiarazioni del richiedente.

L'utilizzabilità delle dichiarazioni dipende, oltre che dalla loro rilevanza, dalla loro veridicità.

Rispetto alla veridicità, il sindacato dell'organo giudicante, prima la commissione territoriale e poi il tribunale, è vincolato dall'art. 3, co. 5, d.lgs. n. 251/2007, a mente del quale, tra l'altro, «[q]ualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone».

In merito, si osserva che il resistente non ha censurato la credibilità della ricorrente rispetto alla prospettazione rilevante *in parte qua* e segnatamente alle circostanze che la ricorrente era sola, a causa della morte dei genitori, gravata dal dovere di accudire i fratelli, era sottoposta al controllo dello zio, viveva in una situazione economica precaria che l'ha costretta a lasciare la scuola, ha vissuto una situazione di sostanziale totale abbandono, dopo la fuga di casa, a causa della quale ha instaurato il rapporto con uno sconosciuto che l'ha condotta da una "mama", ha ricevuto la promessa di aiuto ad andare in Europa, è stata quindi trasferita al "Juju Place", dove ha giurato e promesso di pagare 30.000 naira, è stata condotta in Libia in una casa di prostituzione.

Questo collegio concorda sulla credibilità della ricorrente.

La rappresentazione è priva di vizi inerenti alla coerenza interna ed esterna.

Da quest'ultimo punto di vista, occorre rammentare i plurimi indici significativi della tratta (https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali\_identificazione-vittime-di-tratta.pdf), perché ricorrenti nel caso in esame. Essi sono la condizione di isolamento familiare della ricorrente, la conseguente condizione di vulnerabilità, il totale affidamento riposto nella promessa di una vita migliore di una persona sconosciuta, il giuramento e la promessa di pagamento per l'aiuto, il trasferimento in Libia, la costrizione a prostituirsi.



Va infine soggiunto che il resistente ha dato atto che la ricorrente ha accettato di approfondire la situazione con un ente specializzato (verbale del colloquio personale dell'8 ottobre 2018).

La ricorrente è dunque considerata vittima di tratta.

La possibilità di persecuzione della ricorrente persiste.

L'isolamento familiare, lo stigma sociale della persona costretta a prostituirsi e le difficoltà di trovare un'occupazione lavorativa (per quello che si dirà più sotto) sono fattori che, in concorso tra loro, esporrebbero la ricorrente al pericolo di essere nuovamente vittima di traffico.

La Nigeria si connota in generale per una forte discriminazione nei confronti delle donne.

Essa si colloca al posto 139 su 156 paesi nell'indice sul divario di genere del "*World Economic Forum*" (<https://www.hrw.org/news/2022/03/08/nigeria-risks-falling-further-behind-womens-equality>).

Se la Costituzione nigeriana prevede la parità di genere e la non discriminazione, le donne continuano a subire ingiustizie ed emarginazione, in quanto effetto di leggi discriminatorie, norme religiose e culturali, stereotipi di genere, bassi livelli di istruzione e un più alto livello di povertà sulle persone di genere femminile (*ibidem*).

Il trattamento deterioro per le donne è viepiù aggravato dalle diffuse plurime forme di violenza di genere.

Il rapporto "*Orientamenti per paese: Nigeria*", pubblicato dall'(ex) E.A.S.O., dà atto della diffusione del fenomeno della tratta di persone in Nigeria e dell'inefficacia dell'applicazione della legislazione, pur esistente, nonché del maggior rischio di esposizione alla ricaduta nella tratta delle donne sole, prive di una rete di legami familiari a sostenerle (profilo nel quale rientra proprio la ricorrente).

La relazione "*Country Background Note Nigeria*", pubblicata nel 2020 dall'Ufficio di Stato del Regno Unito, dà atto degli sforzi compiuti dal governo per dare protezione alle vittime di violenze, ma anche del carattere endemico della violenza di genere, caratterizzato da una società che giustifica ogni forma di violenza nei confronti delle donne (mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati, stupri), anche da parte delle forze dell'ordine, specialmente se non sposate e prive di una rete familiare di supporto, che pertanto subiscono un vero e proprio stigma sociale.

Le circostanze trovano conferma nelle fonti più recenti (per tutte, <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/nigeria/>).

La condizione in cui versa la ricorrente ben può essere inquadrata in quella di gruppo sociale agli effetti normativi [artt. 10, co. 1, lett. d), dir. 2011/95/UE, 8, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 251/2007].

Le disposizioni menzionate richiamano il genere come possibile criterio per accertare l'esistenza di un particolare gruppo sociale (discriminato).

La condizione della ricorrente non si identifica nel solo genere, ma nell'essere donna vulnerabile, poiché priva di una rete familiare protettiva, già vittima di sfruttamento sessuale.

Per quanto esposto in ordine al contesto nigeriano, si può affermare che l'insieme delle donne che vivono la predetta condizione è percepito socialmente come diverso (e chiaramente in negativo).

L'assenza di un sistema effettivo di protezione riposa su quanto esposto.



Non sono state allegare cause di esclusione dello *status* di rifugiato *ex art.* 10 d.lgs. n. 251/2007.

La domanda è accolta.

2. Le spese processuali sono dichiarate irripetibili.

La ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il resistente è un'amministrazione statale, che non ha sostenuto spese processuali; l'applicazione del criterio della soccombenza *ex art.* 91 c.p.c. determinerebbe la condanna dell'amministrazione stessa ad un pagamento in favore di se stessa (art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

**P.Q.M.**

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

riconosce a [REDACTED] lo *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), f), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251;

dichiara irripetibili le spese processuali;

manda la cancelleria di comunicare alla ricorrente e al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia il presente decreto.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2024.

La presidente  
Mariarosa Pipponzi

